

CMAR

Consorzio manutenzione arginature

Riviera

REGOLAMENTO

Sommario

Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Sede	3
Art. 3 Scopo, limiti territoriali e di zona.....	3
Art. 4 Membri del Consorzio e partecipazione alle spese	3
Art. 5 Organi del Consorzio.....	4
Art. 6 Assemblea consortile	4
Art. 7 Convocazione	4
Art. 8 Compiti	4
Art. 9 Deliberazioni	4
Art. 10 Delegazione consortile	5
Art. 11 Compiti	5
Art. 12 Deliberazioni.....	5
Art. 13 Commissione di revisione dei conti	5
Art. 14 Segretariato e direzione tecnica	6
Art. 15 Compiti del Segretario.....	6
Art. 16 Indennità	6
Art. 17 Norme di polizia.....	6
Art. 18 Rappresentante legale	7
Art. 19 Disposizioni finali.....	7
Allegato 1	8
Art. 1 Presidente	8
Art. 2 Indennità di seduta	8
Art. 3 Missioni.....	8
Art. 4 Uso autovettura	8
Art. 5 Rimborso spese.....	8
Art. 6 Indennità assemblea.....	8
Art. 7 Entrata in vigore.....	8

Art. 1
Costituzione

¹ E' costituito il Consorzio obbligatorio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura denominato CMAR Consorzio manutenzione arginature Riviera disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (di seguito LCons) e istituito in virtù del Decreto del Consiglio di Stato no. 950 del 26 febbraio 2008.

Art. 2
Sede

¹ La sede del Consorzio è Osogna.

Art. 3
Scopo, limiti territoriali e di zona

¹ Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica, esistenti e future, situate nei limiti del suo comprensorio.

² I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nel Decreto di risoluzione del Consiglio di Stato no. 950 del 26 febbraio 2008 e del relativo piano generale 1:25'000 allegato alla perizia.

³ Il Consorzio potrà farsi Ente promotore per nuove opere di premunizione il cui finanziamento verrà stabilito e ripartito secondo ogni singolo caso nel rispetto dei disposti della LCons.

Art. 4
Membri del Consorzio e partecipazione alle spese

¹ Fanno parte del Consorzio e concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione in base alla seguenti percentuali e voti:

Enti consorziati	Interessenza %	Voti
Comuni		
Biasca	12.99	3
Cresciano	3.40	1
Iragna	3.18	1
Lodrino	9.31	2
Moleno	0.66	1
Osogna	5.46	2
Impianti		
OFIBLE SA	9.07	3 *
Elettrodotti		
AET	9.06	2
ATEL rete SA	6.59	2
EGL-Grid AG	0.74	1
FFS	1.02	- *
OFIBLE SA	1.02	- *
Vie comunicazione		
Strade cantonali	5.50	2
Ufficio federale delle strade USTRA	11.00	3
FFS	11.00	3 *
Altri enti		
CDA Biasca	4.00	1
CDA Riviera	3.40	1
RUAG Aerospace	1.00	1
HELI TV SA	0.60	1
Armasuisse	1.00	1
Totali	100.00	100
		31

Art. 5
Organi del
Consorzio

- ¹ Organi del Consorzio sono:
- a) l'Assemblea consortile
 - b) la Delegazione consortile
 - c) la Commissione di revisione dei conti.

Art. 6
Assemblea
consortile

- ¹ L'Assemblea consortile si compone dei rappresentanti dei membri del Consorzio di cui all'art. 4 che precede. Ogni membro ha diritto al minimo ad un rappresentante ed eserciterà il diritto di voto secondo quanto stabilito dall'art. 4.
- ² I rappresentanti dei Comuni stanno in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e vengono designati dai legislativi comunali in occasione delle sedute costitutive (art. 13 e 15 LOC).
- ³ Il rappresentante dello Stato è nominato in base all'art. 14 della LCons.
- ⁴ I rappresentanti delle aziende vengono delegati dalle stesse.
- ⁵ L'Assemblea consortile è l'organo superiore del Consorzio e designerà il suo Presidente del giorno.

Art. 7
Convocazione

- ¹ L'Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta all'anno di regola entro il 30 giugno con preavviso scritto di 15 giorni e mediante avviso pubblico sul Foglio Ufficiale del Cantone.
- ² La convocazione è inviata a tutti i consorziati.
- ³ L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno 1/5 del totale delle interessenze del Consorzio (art. 4).

Art. 8
Compiti

- ¹ All'Assemblea consortile competono:
- a) la nomina dei membri della Delegazione e dei supplenti;
 - b) la designazione del Presidente del Consorzio;
 - c) la nomina dei revisori dei conti;
 - d) l'approvazione dei conti;
 - e) l'approvazione del Regolamento consortile e dell'organico dei dipendenti e loro modifiche riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
 - f) l'esercizio di tutte le competenze non espressamente conferite da leggi o regolamenti ad altro organo.

Art. 9
Deliberazioni

- ¹ Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.
- ² In caso di parità decide il voto del Presidente.
- ³ Le deliberazioni dell'Assemblea sono operative anche per i non intervenuti. I membri della Delegazione consortile, così autorizzati dagli enti consorziati che rappresentano, mantengono il diritto di voto anche in Assemblea; non possono comunque partecipare alla nomina della Commissione di revisione, né all'approvazione dei conti.

Art. 10**Delegazione consortile**

¹ La Delegazione consortile si compone di 5 membri e di 2 supplenti.

² I 4 membri e i 2 supplenti sono nominati dall'Assemblea, mentre il rappresentante dello Stato è designato dal Consiglio di Stato.

³ Essa viene eletta a seguito delle elezioni comunali, ed i suoi membri restano in carica per 4 anni con possibilità di rielezione.

⁴ Essa si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di 3 membri della Delegazione stessa, e delibera a maggioranza dei votanti.

⁵ L'espressione del voto è obbligatoria. La deliberazione è valida se sono presenti almeno 3 membri. I supplenti sono di regola convocati alle riunioni della Delegazione, essi non hanno per contro diritto di voto se non in caso di difetto del quorum.

Art. 11**Compiti**

¹ La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte alle Autorità ed ai terzi ed è competente in via principale per le seguenti funzioni:

- a) controlla lo stato tecnico di tutte le opere, comprese quelle la cui manutenzione è assunta direttamente dai singoli Enti consorziati;
- b) decide il programma dei lavori, provvede alla sua realizzazione e al relativo finanziamento;
- c) nomina il Vicepresidente, il Segretario, il personale del Consorzio, la ev. Commissione tecnica e ne fissa le competenze;
- d) convoca l'Assemblea e fissa l'ordine del giorno;
- e) sottopone ogni anno i conti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) propone al Consiglio di Stato, se speciali e motivate circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti interessati, la modifica del comprensorio e delle rispettive interessenze, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della LCons);
- g) decide il prelevamento dei contributi consortili curandone l'incasso;
- h) fa rispettare le decisioni di sua competenza, e cura l'esecuzione di quelle emanate dalle Autorità superiori e dall'Assemblea consortile.

Art. 12**Deliberazioni**

¹ La Delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati o supplenti. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13**Commissione di revisione dei conti**

¹ La Commissione di revisione dei conti si compone di 2 membri. Essa procede all'esame della gestione dell'esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto all'Assemblea consortile; il rapporto deve essere trasmesso preliminarmente alla Delegazione, al più tardi, 7 giorni prima dell'Assemblea.

² La Commissione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 14
Segretariato e
direzione
tecnica

¹ Il segretariato e la direzione tecnica del Consorzio sono affidati dalla Delegazione Consortile a persone o enti competenti.

² La remunerazione è decisa dalla Delegazione in funzione dell'impegno e della difficoltà della prestazione richiesta, facendo riferimento alla pianta organica dei dipendenti dello Stato e, per prestazioni specialistiche, ai contratti di categoria.

Art. 15
Compiti del
Segretario

¹ Egli tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute della Delegazione, la contabilità, la corrispondenza ed in genere l'archivio del Consorzio.

² Egli provvede all'esazione dei contributi ricorrendo, se necessario, alla via esecutiva in base agli art. 20 e 21 della Legge sui Consorzi.

³ L'emolumento del Segretario e della conduzione tecnica sono definiti come all'art. 14.

Art. 16
Indennità

¹ Ai membri della Delegazione, ai supplenti, ai revisori, viene corrisposta un'indennità di presenza alle sedute. Al Presidente è inoltre riconosciuta un'indennità annua. Le prestazioni che i componenti della Delegazione assolvono su preciso mandato vengono equamente indennizzate. Sono interamente rimborsate le spese vive e di trasferta sulla base del tariffario dei dipendenti dello Stato. Le indennità sono fissate dall'Assemblea degli Enti consorziati (vedi allegato 1).

Art. 17
Norme di
polizia

a) L'uso dei beni consortili¹ per bisogni diversi da quelli della loro destinazione è consentito, previo ottenimento del permesso della Delegazione consortile, se è conforme alla destinazione della cosa e non vi ostano motivi di polizia.

Sono in particolare subordinati a permesso: lo scarico di acque nei riali, la posa di tubazioni e condutture sopra e sotto l'alveo dei corsi d'acqua, le opere di derivazione di acque, la costruzione di passerelle e ponti, la copertura di corsi d'acqua, l'occupazione e la pascolazione di scarpate, il deposito di materiali, l'uso delle strade consortili per trasporti eccedenti il peso consentito.

Autorizzando l'uso speciale, il Consorzio non assume alcuna responsabilità nei confronti del titolare del permesso.

È riservata l'applicazione degli art. 58 CO nonché art. 38 della Legge cantonale sulle strade.

¹ Per beni consortili, secondo il concetto generale, s'intendono tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o la cui amministrazione e conservazione è affidata alla Delegazione consortile o suoi organi operativi.
Ogni atto di disposizione è competenza della Delegazione.
In analogia con gli art. 176 e segg. della LOC si suddividono nel seguente modo:

1. Beni amministrativi che servono direttamente all'adempimento dei compiti di diritto pubblico affidati al Consorzio.
 - 1.1 Sono beni amministrativi:
 - le opere di arginatura catastale nella perizia compresi i terreni golenali o di slargo.
 - 1.2 I nuovi beni acquisiti e quindi non compresi nella perizia, formeranno oggetto di una catastazione a compendio.
2. Beni patrimoniali tutti gli altri.

- b) Per l'uso speciale dei beni consortili, possono essere percepite delle tasse, da stabilire dalla Delegazione consortile, con riferimento a quanto previsto per l'uso del demanio pubblico da parte degli uffici cantonali competenti.

L'importo delle stesse sarà riferito alla legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e relativo regolamento d'applicazione del 30 agosto 1994.

Determinando l'ammontare delle singole tasse, si deve in particolare tener conto dell'intensità dell'uso, nonché del vantaggio economico derivante all'interessato; gli Enti pubblici sono di regola esentati dal pagamento di ogni tassa.

- c) Le occupazioni abusive di aree consortili e i depositi di rifiuti e di materiale di ogni genere sono rimossi dal Consorzio a spese del trasgressore; il trasgressore è inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno.

Art. 18
Rappresentant
e legale

¹ Legalmente il Consorzio viene rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente congiuntamente con il Segretario.

Art. 19
Disposizioni
finali

¹ Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LCons.

² Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea e la ratifica del Consiglio di Stato.

Per il Consorzio manutenzione arginature Riviera

Il Presidente

Ferruccio Tognini

Il Segretario

Dino Genini

Approvato dall'Assemblea consortile il 12 novembre 2008

Ratificato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 2009

Allegato 1

Art. 1

Presidente

¹ Al presidente della Delegazione consortile viene corrisposta un'indennità annua di Fr. 2'000.—oltre all'indennità di seduta.

Art. 2

Indennità di
seduta

¹ L'indennità di seduta è di fr. 50.- per i membri della Delegazione, dei supplenti e della commissione di revisione.

² Qualora dovesse verificarsi il perdurare della seduta oltre le due ore, sarà versata la doppia indennità.

Art. 3

Missioni

¹ Per missioni e sopralluoghi i membri della Delegazione consortile e delle commissioni hanno diritto alle seguenti indennità:

- ½ giornata (di regola almeno 3 ore) Fr. 100.-;
- 1 giornata (di regola almeno 6 ore) Fr. 200.-.

Art. 4

Uso autovettura

¹ Per l'uso della propria autovettura; vedi art. 16 Regolamento consortile

Art. 5

Rimborso
spese

¹ Il rimborso delle spese (pranzo, cena, viaggio); vedi art. 16 Regolamento Consortile.

Art. 6

Indennità
assemblea

¹ La retribuzione dei membri dell'Assemblea consortile è fissata in Fr. 20.- per seduta.

Art. 7

Entrata in
vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo alla data della costituzione del Consorzio.

Per il Consorzio manutenzione arginature Riviera

Il Presidente

Ferruccio Tognini

Il Segretario

Dino Genini

Approvato dall'Assemblea consortile il 12 novembre 2008

Ratificato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 2009